

**UNAPASS**

**UNIONE NAZIONALE AGENTI**

**PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE**

**S.N.A.**

**SINDACATO NAZIONALE**

**AGENTI DI ASSICURAZIONE**

**SEZIONE PROVINCIALE DI PADOVA**

**NUOVO  
ACCORDO PROVVISORIO  
PER CESSIONE DI QUOTE  
SU POLIZZE ITALIANE**

Gli Agenti di Assicurazione della Provincia di Padova appartenenti all'UNAPASS e allo S.N.A., nelle rispettive assemblee, hanno deliberato di modificare l'accordo provinciale su polizze italiane a partire dall'1 maggio 1986, stabilendo le seguenti norme e aliquote provvigionali da applicare fra le Agenzie della Provincia di Padova. Per gli scambi tra Agenzie di Province diverse, dovrà essere applicato l'accordo vigente sulla piazza della delegataria.

- 1) Il presente accordo ha effetto dall'1 maggio 1986, ha durata indeterminata e comunque fin tanto che le assemblee delle due organizzazioni UNAPASS e S.N.A., non decideranno diversamente; vale sia per le polizze di nuova emissione che per le polizze in corso; vale per l'intera Provincia di Padova; viene depositato presso la Camera di Commercio di Padova ed inserito nel libro degli usi e consuetudini; impegna tutti gli iscritti alle due organizzazioni; ha valore nei confronti degli Agenti non iscritti a dette organizzazioni ma operanti nel territorio della Provincia di Padova ai quali viene inviata copia per conoscenza.
- 2) La provvigione di acquisto viene calcolata sul cumulo premi netti ed è dovuta anche dalla condelegataria nella misura del 50%. Nel caso sia esposto in polizza il solo premio imponibile, la provvigione di acquisto va calcolata sull'85% dell'imponibile. La provvigione di incasso calcolata sull'imponibile è dovuta anche dalla condelegataria dal primo anno.
- 3) La provvigione in forma ricorrente viene calcolata sul premio imponibile ed è dovuta anche dalla condelegataria.
- 4) Non è ammesso nessun altro titolo di trattenuta (spese postali, spese di produzione, abbuoni o altro).
- 5) La delegataria rifonderà la provvigione di acquisto per la parte del contratto rimasta ineseguita per anticipata risoluzione o per riduzione del premio o della durata se non viene incassata la penalità di storno, oppure nei casi richiamati dall'art. 9 dell'accordo nazionale Imprese Agenti, al quale si fa riferimento anche per gli eventuali casi ivi previsti. Gli Agenti di nuova nomina che subentrino al collega cessato, sono impegnati a rispettare quanto sopra.
- 6) In occasione della riforma della polizza la delegataria non può estromettere dal rischio le coassicuratrici, come non può eliminare la eventuale condelega esistente nel contratto, rispettando le percentuali di riparto, salvo le agevolazioni ad essa riservata dagli accordi ANIA.
- 7) **Contabilità Premi e Provvigioni:** Le competenze provvigionali saranno trattenute dalla delegataria all'atto del versamento dei relativi premi con contestuale regolarizzazione della ritenuta di acconto prevista dalla legge. Viene espressamente stabilito che la regolazione dei conti (premi provvigioni) deve essere effettuata immancabilmente entro e non oltre il giorno dieci del mese successivo a quello di perfezionamento o di incasso del titolo.
- 8) E' facoltà della delegataria scegliere il tipo di trattamento provvigionale da effettuare (acquisto oppure fissa ricorrente) dandone comunicazione scritta alla/e coassicuratrici.
- 9) Per i rami non previsti dal presente accordo, le provvigioni verranno concordate tra le parti.

- 10) Per violazione del presente accordo e per controversie nella sua applicazione, gli interessati si rimetteranno ad un arbitrato che sarà formato da due colleghi iscritti alla rispettiva associazione (UNAPASS - SNA) nominati dalle parti, presieduto dal Presidente per l'UNAPASS e dal Segretario per lo SNA o da un componente della Giunta Provinciale nominato dallo stesso.
- 11) Il presente accordo potrà essere modificato solo dalla volontà congiunta delle due Assemblee Provinciali degli Agenti UNAPASS - SNA.

Padova, 1 maggio 1986.

**TABELLA IN VIGORE dall'1 maggio 1986**

R A M I	PROVVIGIONI		
	Acquisto	Incasso	Ricorrente
<b>INCENDIO:</b>			
Civile e globale fabbricati	7	7	15
Commerciale agricoli	6	7	14
Piccole ind. medi Comm. e vari	5	7	13
Industriali	3	7	11
<b>INFORTUNI:</b>			
Senza diaria	6	7	14
Con diaria	5	7	13
Malattie	5	7	13
<b>FURTO E RAPINA:</b>			
Civile e uffici	5	7	13
Restanti esclusi istituti di credito	4	7	<u>12</u>
<b>INCENDIO FURTO:</b>			
Civili e uffici	5	7	13
Restanti	4	7	12
<b>RESPONSABILITA' CIVILE DIVERSI:</b>			
Fabbricati	6	7	14
Restanti	4	7	12
<b>R.C.A.</b>			
	50% della aliquota provvigionale massima di legge con le modalità stabilite dalla stessa nei rispettivi settori.		
Sul premio rischi accessori			10
<b>TRASPORTI:</b>			
Corpi			5
Merci			12
<b>CRISTALLI:</b>	7	7	15